

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI

Articolo 1 - Premessa

1. Di seguito sono riassunte le norme generali di prevenzione e quelle di emergenza, alle quali tutti gli studenti-ospiti dell'Università degli Studi di Foggia indistintamente devono scrupolosamente attenersi.
2. Gli studenti di ogni corso di studio pre e post laurea, gli specializzandi, i dottorandi, i tirocinanti, i laureati frequentatori, i borsisti e gli studenti stranieri che frequentino le strutture universitarie in base ad accordi internazionali o corsi singoli (in seguito denominati semplicemente studenti), sono equiparati ai lavoratori se frequentano in modo regolare laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione del singolo locale o laboratorio.
3. Nei laboratori di ricerca e didattica, sono presenti apparecchiature e/o sostanze che, se non utilizzate correttamente e con le dovute precauzioni, possono causare danno.
4. Non essendo possibile in questa sede richiamare tutte le specifiche norme operative di sicurezza vigenti nei singoli laboratori, è necessario che lo Studente faccia costante riferimento al proprio Docente o responsabile/referente del laboratorio, i quali sono tenuti ad istruire adeguatamente ciascun Studente, in relazione alle attività che questi andrà a svolgere.

Articolo 2 - Diritti

1. Lo Studente riceve informazioni circa il Responsabile/referente del laboratorio, nonché un'adeguata informazione su:
 - a) I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;
 - b) Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) Gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
 - d) I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) Le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;
 - f) Il Responsabile/referente del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente.
2. Lo Studente, che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato, riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

Articolo 3 - Doveri

1. Ciascuno Studente, seguendo le istruzioni ricevute facendo uso dei mezzi a disposizione, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
2. In particolare, lo Studente:
 - a) Osserva le disposizioni e le istruzioni date dal responsabile/referente (docente, ricercatore, preposto di laboratorio, addetto all'emergenza), allo scopo di assicurare la protezione collettiva ed individuale;
 - b) Utilizza con correttezza le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione;
 - c) Segnala, con immediatezza, al responsabile/referente i guasti dei mezzi e dispositivi e le altre eventuali condizioni di pericolo;
 - d) Non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
 - e) Non compie, di sua iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza o che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri;
 - f) Si sottopone a controlli sanitari periodici se previsti nei suoi confronti;
 - g) Accede ai laboratori solo con espressa autorizzazione del responsabile/referente, specialmente in quelli ove è segnalata la presenza di particolari pericoli;
 - h) Osserva le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio e si attiene strettamente alle disposizioni impartite dal responsabile/referente e dagli incaricati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - i) Osserva il divieto di fumare negli spazi segnalati, nelle aule e nei laboratori didattici e di ricerca; in questi ultimi anche il divieto di conservare ed assumere cibi e bevande;
 - j) Si astiene dall'effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza per le quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati a cura del responsabile/referente;
 - k) Segnala immediatamente al responsabile/referente o agli addetti qualsiasi mal funzionamento dei presidi protezionistici o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - l) Collabora attivamente con il responsabile/referente e con gli addetti ai servizi universitari, al fine di mantenere efficiente il sistema della sicurezza predisposto;
 - m) Contribuisce insieme al responsabile/referente ad adempiere tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute.
3. Lo Studente, inoltre, deve prendere confidenza con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:
 - a) Individuare le vie di fuga, le uscite d'emergenza, le posizioni dei pulsanti d'emergenza, dei mezzi d'estinzione e delle cassette di Primo Soccorso (riportate nell'apposita cartellonistica);
 - b) Memorizzare i numeri telefonici d'emergenza;
 - c) Seguire le indicazioni della cartellonistica esposta;
 - d) Non ingombrare le vie di fuga e ostruire le uscite di sicurezza;
 - e) Lasciare sempre in ordine il luogo di lavoro, in modo che non rappresenti una fonte di rischio;
 - f) Non utilizzare sostanze infiammabili di alcun tipo dove vi è specifico pericolo d'incendio;
 - g) Al termine della giornata lavorativa spegnere tutte le apparecchiature (computer, stampanti, strumentazione di laboratorio, ecc.) a meno che siano necessarie al completamento di qualche lavoro durante l'orario di chiusura;
 - h) Segnalare tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o degli impianti;

- i) Utilizzare qualsiasi attrezzatura, destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere, contro uno o più rischi, suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività svolta, e ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Articolo 4 – Movimentazione manuale dei carichi

1. Lo Studente non movimentava manualmente carichi superiori o uguali ai valori limite previsti dalla normativa italiana (30 Kg per i maschi, 20 Kg per le femmine). In caso di movimentazione di carichi inferiori a tali limiti (pacchi di libri, carta, prodotti, ecc.) osserva le informazioni e le indicazioni ricevute. In caso di incertezza relativamente al peso o all'assetto del carico, chiede informazioni al responsabile/referente.

Articolo 5 – Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

1. I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi che possano minacciare la sicurezza e la salute).
2. Lo Studente usa i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) messi a sua disposizione e ogni complemento o accessorio destinati a garantire la sicurezza e la salute.
3. Lo Studente, inoltre, usa i D.P.I. in conformità alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.
4. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo Studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività ed alla protezione degli occhi e della vista.

Articolo 6 – Agenti cancerogeni, tossici e dannosi

1. Lo Studente che frequenta un'area in cui vengono svolte attività per le quali si può essere esposti ad agenti cancerogeni o comunque tossici e dannosi, osserva scrupolosamente le misure tecniche, organizzative e procedurali previste nell'area stessa.
2. Inoltre osserva le misure igieniche, ed in particolare:
 - a) Usa i servizi igienici appropriati ed adeguati;
 - b) Usa idonei indumenti protettivi, che vanno riposti in luogo separato da quello adibito a custodia degli abiti civili;
 - c) Usa i D.P.I. messi a disposizione e collabora nel tenerli custoditi nei luoghi stabiliti e nel tenerli puliti ed efficienti;
 - d) Non assume cibi e bevande, e non fuma, nelle aree di possibile esposizione.
3. Lo Studente riceve le informazioni e le istruzioni circa i rischi per la salute connessi all'impiego di agenti cancerogeni, compresi i rischi supplementari derivanti al fumare, ed in particolare per quanto riguarda:
 - a) Le precauzioni da prendere per evitare qualsivoglia esposizione;

- b) I modi per prevenire gli incidenti e le misure idonee per ridurre al minimo le conseguenze.
4. Lo Studente abbandona immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni o comunque tossici o nocivi. In tal caso, possono accedere all'area solamente gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Articolo 7 – Agenti biologici

1. Lo Studente che frequenta un'area in cui vengono manipolati agenti biologici, osserva scrupolosamente le misure tecniche, organizzative e procedurali previste nell'area stessa.
2. Inoltre osserva le misure igieniche, ed in particolare:
 - a) Usa i servizi sanitari adeguati dotati di doccia con acqua calda e fredda e, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) Usa indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) Collabora affinché i D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
 - d) Si toglie all'uscita della zona di lavoro gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici e collabora in modo che gli stessi vengano conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;
 - e) Non assume cibi e bevande, e non fuma, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
3. Nel caso specifico di frequenza in strutture sanitarie e veterinarie, lo Studente tiene conto della possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui.
4. Nel caso specifico di frequenza in laboratori e in stabulari comportanti l'uso per la ricerca, la didattica o la diagnostica di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 di cui all'All. XI del D.Lgs. 626/94, ed in locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, lo Studente tiene conto dell'obbligo di adottare idonee misure di contenimento.
5. Lo Studente abbandona immediatamente la zona interessata da incidenti che possano provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4. A tale area possono accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
6. Lo Studente segnala immediatamente al responsabile/referente qualsiasi incidente relativo all'uso di agenti biologici.
7. In particolari attività nelle quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, lo Studente riceve informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) Rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
 - b) Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) Le misure igieniche da osservare;
 - d) La funzione degli indumenti protettivi e dei D.P.I. e il loro corretto impiego;
 - e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

- f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurle al minimo le conseguenze.

Articolo 8 – Studentesse gestanti

1. La Studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenta in modo regolare i laboratori informa il responsabile/referente del proprio stato affinché il Medico Competente dell'Università verifichi l'idoneità all'attività.
2. Per quanto riguarda i laboratori o le zone con rischio radioattivo è assolutamente vietato l'accesso alla Studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Deve comunque informare il responsabile/referente del proprio stato affinché il Servizio di Radioprotezione possa fornire le istruzioni del caso.

Articolo 9 – Organizzazione della sicurezza

1. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori o gruppi di laboratori, si rinvia ad appositi regolamenti adottati o da adottarsi da parte delle relative strutture.
2. Nel rispetto di quanto disposto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di studio dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.I. n. 363/98, l'Università degli Studi di Foggia ha istituito un apposito servizio denominato Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), che può essere consultato per eventuali informazioni in merito alla prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 10 - Sanzioni

La non osservanza delle norme di sicurezza può comportare, oltre alle sanzioni di legge, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

Articolo 11 - Emergenze

1. L'emergenza è una situazione diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano ai lavoratori ed agli studenti. Esempi d'emergenze possono essere:
 - Incendio;
 - Terremoto;
 - Allagamento;
 - Eventi atmosferici eccezionali;
 - Fughe di sostanze tossiche.
2. Al verificarsi di ognuno di questi casi si avrà un'emergenza, che sarà regolata dal Piano di Emergenza di ogni edificio universitario. Il Piano di Emergenza è un documento contenente le linee guida per l'emergenza, nel quale sono indicati i comportamenti che devono essere assunti da ogni lavoratore o soggetto presente nell'edificio in cui si verifica l'emergenza. Il piano è di conoscenza generale e di semplice e chiara lettura.